

## **RIFORMA DEL TERZO SETTORE:**

### **Prime indicazioni sul regime transitorio ed interruzione della revisione per ODV e APS da parte della Provincia**

Con la [Circolare n.34/0012604 del 29 dicembre 2017](#) il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito **alcune indicazioni in merito al regime transitorio** relativo all'attuazione del Codice del Terzo settore; con [Determinazione n.581 del 12 dicembre 2017](#) il Servizio Politiche Sociali della PAT ha invece **ufficialmente interrotto la revisione delle ODV e delle APS iscritte nei rispettivi registri provinciali.**

L'intento del Ministero con l'emanazione della Circolare in esame era quello di fornire delucidazioni su diverse questioni controverse riguardo al regime transitorio disposto dalla Riforma del Terzo settore (di cui potete trovare informazioni in [questa sezione del nostro sito](#)); ad avviso di chi scrive i punti su cui viene fatta chiarezza sono pochi, limitandosi il documento a riprendere e ribadire perlopiù pedissequamente alcune disposizioni del [Codice del Terzo settore](#).

La Circolare si rivolge in particolare alle Organizzazioni di volontariato (ODV) e alle Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri regionali e provinciali, per le quali **viene ribadito il termine di 18 mesi** (disposto dall'art.101, c.2 del Codice) **per modificare i rispettivi statuti** ed adeguarli alle nuove disposizioni: decorrendo i 18 mesi dal 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Codice) **il termine** individuato per la modifica **scade nel febbraio del 2019.**

Sulla base di tale disposizione **la PAT ha deciso di interrompere il procedimento di revisione delle ODV e delle APS in atto** (iniziato nel febbraio del 2016) **al fine di non gravare le associazioni in esame di ulteriori oneri e adempimenti** rispetto a quelli che la Riforma imporrà loro. La decisione della Provincia sembra più che opportuna visto che alcuni dei requisiti che il Codice del Terzo settore richiede ad ODV e APS sono diversi e incompatibili con quelli stabiliti dagli attuali criteri provinciali (sui quali si basava la revisione): l'obiettivo è quindi quello di richiedere nei prossimi mesi alle ODV e alle APS

iscritte di procedere alle sole modifiche statutarie necessarie per adeguarsi alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Con la Determina provinciale in esame **viene inoltre confermata, alla data del 12 dicembre 2017, la situazione delle ODV e delle APS iscritte** rispettivamente nell'Albo e nel Registro di riferimento.

Il termine di 18 mesi per la modifica degli statuti è disposto dal Codice anche per le **Onlus** (iscritte all'Anagrafe unica dell'Agenzia delle entrate) ma la Circolare del Ministero informa che per tali organizzazioni è in corso un approfondimento congiunto con l'Agenzia delle entrate, e quindi per avere dei chiarimenti sul regime transitorio delle Onlus bisognerà verosimilmente attendere i prossimi mesi.

**La parte più importante della Circolare ministeriale riguarda l'entrata in vigore e l'efficacia delle disposizioni di carattere civilistico del Codice del Terzo settore** (posto che quelle fiscali entreranno in vigore probabilmente solo a partire dal 1° gennaio 2020), in particolare tenendo presente che ancora non è operativo il Registro unico nazionale (RUN).

A livello generale la Circolare prevede che **nel periodo transitorio non possono essere immediatamente applicabili le norme del Codice che sono direttamente collegate all'istituzione ed operatività del RUN**: ad esempio, non è ancora utilizzabile la procedura di acquisizione della personalità giuridica prevista dall'art.22 del Codice (di cui abbiamo parlato nello [Speciale Riforma #4](#)), così come non possono trovare applicazione gli obblighi di pubblicazione degli atti e delle informazioni previste ed elencate dall'art.48. Allo stesso modo, gli enti che si costituiscono oggi e vogliono utilizzare nella denominazione l'acronimo di ente del Terzo settore (ETS) lo possono fare ma non lo potranno utilizzare nei rapporti con i terzi e nelle comunicazioni con il pubblico (poiché la qualifica di ETS dipende dall'iscrizione nel RUN).

**Per quanto concerne più nello specifico le ODV e le APS la Circolare distingue tra le norme del Codice che riguardano l'ordinamento e l'organizzazione degli ETS, che sono già oggi immediatamente applicabili, da quelle di carattere pubblicistico relative ai procedimenti di iscrizione o cancellazione dai registri regionali o provinciali**, per i quali continuano invece ad applicarsi le normative attuali.

Per chiarire quanto detto facciamo **l'esempio di una ODV che si è costituita o si costituisce in provincia di Trento dopo il 3 agosto 2017** (data di entrata in vigore del Codice). **Essa deve comunque attendere un anno dal momento della costituzione per poter richiedere l'iscrizione all'Albo provinciale** e ciò poiché tale termine è previsto dalla normativa provinciale e riguarda un aspetto pubblicistico dell'iscrizione all'Albo: dovrà quindi essere ancora rispettato fino a che il RUN non diverrà operativo. **La stessa organizzazione deve però costituirsi già rispettando i requisiti** di carattere privatistico previsti dagli articoli di riferimento del Codice per le ODV (artt.32-34): ad esempio quelli **relativi al numero minimo di soggetti** (le ODV devono essere costituite da un numero minimo di sette persone fisiche o di tre ODV, che devono essere presenti già nella fase di costituzione) e alla forma giuridica (le ODV possono essere solo associazioni, riconosciute o non riconosciute).

**Discorso analogo vale per le APS**, per le quali l'art.35 stabilisce sempre il numero minimo di sette persone fisiche o di tre APS, le quali devono essere presenti sin dal momento iniziale di costituzione dell'ente (oltre che comunque durante tutta la vita dell'associazione). Tale adeguamento non è invece ovviamente richiesto alle ODV e APS costituitesi prima del 3 agosto 2017.

Si ribadisce quindi alle associazioni che vogliono costituirsi oggi come ODV e APS qui in Provincia di Trento (e che dovranno attendere un anno dalla costituzione per potersi iscrivere nei registri provinciali) una particolare attenzione nel rispettare il requisito del numero minimo di associati, che deve essere presente fin dalla fase di costituzione.

Nel prossimo contributo vi aggiorneremo sugli altri profili evidenziati dalla circolare ministeriale e relativi al regime transitorio, oltre che su una novità importante introdotta dalla Legge sulla concorrenza.

**A cura di Daniele Erler**

**Per informazioni:**

Tel. 0461 916604

[consulenza@volontariatotrentino.it](mailto:consulenza@volontariatotrentino.it)